



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 282 del 22/11/2024***

***Oggetto: MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO PROGRAMMATE PRESSO LO STADIO COMUNALE "MARIO LANCELLOTTA" DI ISERNIA NEL CORSO DELLA STAGIONE AGONISTICA 2024/2025, COMPRESSE QUELLE DI EVENTUALI TURNI DI "PLAY OFF" E "PLAY OUT".***

**PREMESSO** che:

- nello stadio comunale in oggetto si svolgono le partite di calcio delle squadre che militano nei vari campionati nazionali e regionali;
- per tali eventi è possibile prevedere nell'impianto sportivo de quo una affluenza considerevole di spettatori e di tifosi organizzati, sia delle squadre locali, sia delle squadre ospiti;

**CONSIDERATO** che per la citata considerevole affluenza vanno opportunamente valutati tutti gli effetti da ciò derivanti;

**VISTO** l'ormai consolidato orientamento manifestato nel corso di più riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, secondo il quale è necessario adottare provvedimenti anche finalizzati a limitare, in determinati orari ed in specifiche zone della città, la vendita di bevande alcoliche;

**CONSIDERATO**, ancora ed in particolare, che durante precedenti riunioni del citato Comitato, è stata evidenziata la necessità di vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nelle immediate vicinanze dello stadio prima e durante le manifestazioni ritenute sensibili;

**RITENUTO** opportuno adottare apposita ordinanza quale strumento idoneo a recepire le disposizioni e prescrizioni delle quali è necessario tenere conto.

### **VISTI:**

- l'art. 50, comma 7bis, del d.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art.8 del D.L.14/20-2-2017, convertito con modifiche dalla Legge n.48/18-4-2014;
- l'art.12, comma 1, del d.l.14/2017 convertito con modifiche alla legge 48/18-4-2017.

VISTA la Legge 13/12/1989, n. 401 *“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.”*

## **ORDINA**

in occasione delle partite di calcio programmate presso lo stadio comunale “Mario Lancellotta” di Isernia nel corso della stagione agonistica 2024/2025, comprese quelle di eventuali turni di “play off” e “play out”:

**dalle ore 13:00 e fino alle ore 19:30** delle suddette giornate, all’interno dello stadio comunale “Mario Lancellotta” e nelle aree comprese in un raggio di 500 metri dallo stadio medesimo:

- a) il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi;**
- b) il divieto di portare al seguito, da parte di chiunque, bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, sotto qualunque forma e contenuto;**
- c) il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda, anche non alcolica, all’interno di contenitori chiusi che siano essi di vetro, plastica, alluminio, etc. La miscita dovrà avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica/carta senza coperchio;**
- d) il divieto di utilizzo di materiali coreografici quali, ad esempio, fumogeni, razzi, petardi, fuochi d’artificio all’interno e all’esterno dell’impianto sportivo in questione;**
- e) il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18.**

L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 ed € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento.

## **DISPONE**

altresì che:

- la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo;
- la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Isernia, al Questore, ai Comandi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento medesimo.

**il Sindaco**  
**Castrataro Piero / ArubaPEC S.p.A.**